COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 618/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1967

relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali al passaggio dalla campagna di commercializzazione 1966/1967 alla campagna 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), ed in particolare l'articolo 6,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che occorre determinare le condizioni di concorso del Fondo per il finanziamento comunitario delle spese d'intervento per il settore dei cereali al passaggio dalla campagna di commercializzazione 1966/1967 a quella del 1967/1968, prima campagna soggetta al regime del prezzo comune;

Considerando che il regolamento n. 18/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali (2), all'articolo 2, paragrafo 3, determina il metodo di calcolo delle perdite subite o delle spese sostenute da ogni Stato membro al passaggio da una campagna di commercializzazione alla campagna successiva;

Considerando che il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), non prevede alcun prezzo indicativo derivato; che è quindi necessario, per poter applicare il regolamento n. 18/64/CEE, determinare l'importo che sostituirà, nel primo mese della campagna 1967/1968, il prezzo indicativo valevole per la zona più eccedentaria secondo la precedente regolamentazione;

Considerando che il regolamento n. 120/67/CEE anticipa l'inizio della campagna per il granturco al 1° luglio 1967, con la conseguenza di rendere imputabile al Fondo, il 30 giugno 1967, una maggiore quantità di granturco ed a condizioni che comportano un aggravio dell'onere finanziario della Francia rispetto a quello che essa avrebbe dovuto sostenere se la fine della campagna del granturco fosse stata mantenuta al 30 settembre 1967; che è opportuno tener conto di questa situazione nella determinazione delle presenti condizioni di imputabilità al Fondo,

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 595/64.

(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 18/64/CEE è inserito dopo il primo capoverso il capoverso seguente:

«Per il passagio dalla campagna 1966/1967 a quella 1967/1968, il suddetto prezzo indicativo è sostituito dal prezzo d'intervento valevole nella stessa zona il primo mese della campagna successiva per il prodotto considerato, maggiorato di un importo pari alla differenza fra il prezzo d'intervento di base ed il prezzo indicativo.»

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento n. 18/64/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Le spese d'intervento effettuate dalla Francia per il granturco al passaggio dalla campagna 1966/1967 alla campagna 1967/1968 danno luogo ad un rimborso supplementare di 3 u.c./tonnellata a titolo della sezione garanzia del Fondo, fermo restando che tale rimborso non può superare un importo di 2 milioni di unità di conto.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 619/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1967

che modifica per quanto concerne il pane croccante detto «Knäckebrot», gli allegati I e II del regolamento n. 83/67/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], e in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 e gli articoli 3, 10 e 11,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che con regolamento n. 83/67/CEE [2], il Consiglio, ha stabilito le specificazioni tariffarie concernenti le merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE e ha determinato gli elementi fissi applicabili a tali merci nonché i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione;

Considerando che, tenuto conto della situazione particolare del mercato del pane croccante detto «Knäckebrot» nella Comunità, sembra possibile di sospendere a titolo eccezionale, fino al livello del 10 %, l'aliquota del dazio di dogana «ad valorem» che costituisce l'elemento fisso applicabile all'importazione della merce in questione in provenienza dai paesi terzi come è stato definito con il regolamento n. 83/67/CEE;

[1] GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.

[2] GU n. 81 del 26. 4. 1967, pag. 1597/67.